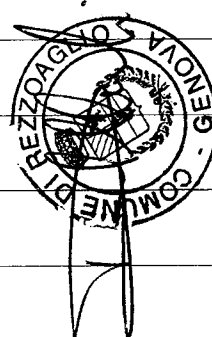


Allegato A all'Atto Costitutivo

UNIONE DEI COMUNI MONTANI

DELL'ALTA VAL D'AVETO

(PROVINCIA DI GENOVA)



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di S.

Stefano d'Aveto n 50 del 28.11.2014.

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Rez-
zoaglio n 36 del 29.11.2014.**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Calleg

Flaminio Licit



INDICE

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità e Funzioni

Art. 3 - Sede e stemma dell'Unione

Art. 4 - Durata e scioglimento dell'Unione

Art. 5 - Recesso

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6 -Organi dell'Unione

Art. 7 - Composizione del Consiglio dell'Unione

Art. 8 - Competenze del Consiglio dell'Unione

Art. 9 - Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

Art. 10 - Composizione e competenza della Giunta

Art. 11 - Funzionamento della Giunta

Art. 12 - Presidente dell'Unione

Art. 13 - Competenze del Presidente

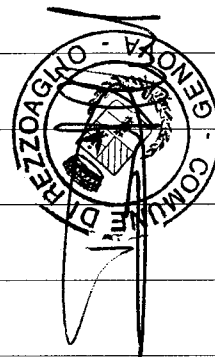
Art. 14 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

Art. 15 - Ineleggibilità e incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

Art. 16 - Permessi

Art. 17 - Regolamenti

Art. 18 - Controllo sugli atti dell'Unione



IL SEGREARIO COMUNALE



Titolo III

PARTECIPAZIONE

Art. 19 - Criteri generali

Art. 20 - Consultazioni

Art. 21 - Istanze, osservazioni, proposte

Art. 22 - Referendum consultivo

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 23 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 24 - Personale dell'Unione

Art. 25 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

Art. 26 - Segretario dell'Unione

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 27 - Ordinamento e risorse finanziarie

Art. 28 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

Art. 29 - Attività finanziaria

Art. 30 - Bilancio

Art. 31 - Rendiconto

Art. 32 - Controllo interno

Art. 33 - Revisione economico-finanziaria

Art. 34 - Controllo di gestione

Art. 35 - Tesoreria

Art. 36 - Economato



SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature of the Secretary of the Union.



Art. 37 - Attività contrattuale

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

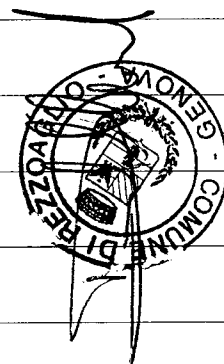
Art. 1

Oggetto

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val d'Aveto tra i Comuni di Rezzoaglio e S. Stefano d'Aveto (Provincia di Genova), per brevità di seguito definita "Unione", costituita per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi come di seguito individuati, ai sensi dell'art. 32 D. Lgs. 267/2000.

2. L'Unione, in considerazione delle peculiarità territoriali e geografiche, è costituita nel rispetto dei limiti demografici e numerici stabiliti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1398 del 14.11.2014 in deroga alle norme vigenti, secondo quanto previsto dalla legge 56/2014.

3. Lo statuto è approvato, unitamente all'atto costitutivo dell'Unione, di cui fa parte integrante e sostanziale, dai Consigli dei Comuni aderenti, con le procedure e maggioranze richieste dalla normativa vigente in materia di modifiche statutarie dei Comuni.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Callo

Anders etta



4. Anche le future modifiche del presente statuto dovranno essere approvate in osservanza delle previsioni di cui all'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

5. L'Unione è costituita dalla popolazione e dall'insieme dei territori dei Comuni di Rezzoaglio e S. Stefano d'Aveto.

6. L'Unione fa parte del sistema italiano delle autonomie locali, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria e la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento.

7. L'Unione è costituita da Comuni montani, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, assume la denominazione di Unione di Comuni Montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, comma 2, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.

8. Possono aderire all'Unione altri Comuni i quali accettino integralmente le disposizioni contenute nel presente statuto. Tale adesione, previa valutazione positiva dei Comuni partecipanti, è condizionata all'espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti e dal Consiglio dell'Unione con le modalità stabilite dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal presente Statuto.

Art. 2

Finalità e Funzioni

1. L'Unione, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, ha la fina-



II SEGRETARIO COMUNALE

Celli

Antonelli



lità di esercitare in forma congiunta per i Comuni associati, le funzioni ed i servizi comunali che la legge non riservi espressamente ai singoli Comuni, perseguendo l'obiettivo minimo di non incrementare i costi rispetto agli oneri sostenuti dai singoli comuni in fase di costituzione dell'Unione.

In particolare, sono affidabili all'Unione i servizi e le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuati dall'art. 21 comma 3° della Legge 5 maggio 2009 n° 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" e successivamente definite dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e ss. mm.ii;

2. L'Unione consente ai Comuni che la compongono di raggiungere livelli adeguati nell'erogazione dei servizi con economie di scala, nonché, più in generale, livelli elevati di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; consente altresì agli Enti aderenti di vedersi garantiti spazi di autonomia senza che vengano ai medesimi sottratte le competenze di cui sono titolari in base alla Costituzione e nel rispetto delle singole specificità socio-culturali.

3. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla Amministrazione e avvalendosi del loro apporto.

4. Sono altresì obiettivi prioritari dell'Unione la promozione dello sviluppo socio economico nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della



IL SEGRETARIO COMUNALE



salute dei cittadini, la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei Comuni aderenti.

5. I rapporti con i Comuni limitrofi, Città Metropolitana e la Regione sono orientati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art 3

Sede e stemma dell'Unione

1. L'Unione ha sede nel Comune di Santo Stefano d'Aveto, Piazza del Popolo 1, presso la sede municipale.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.

3. Lo stemma dell'Unione è così descritto: un cerchio azzurro con sfondo bianco che racchiude i due stemmi comunali con la scritta "Unione dei Comuni Montani dell'Alta Val d'Aveto" nel semicerchio superiore. Gli stemmi comunali sono così disposti: nel semicerchio inferiore, a sinistra lo stemma del Comune di Rezzoaglio, a destra lo stemma del Comune di S. Stefano d'Aveto.

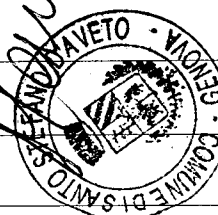
4. La pubblicazione degli atti dell'Unione avverrà on line sui siti dei comuni aderenti, nelle more della creazione del sito istituzionale dell'Unione.

Art. 4

Durata e scioglimento dell'Unione



IL SEGRETARIO COMUNALE



1. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ogni Comune partecipante non può partecipare ad altre Unioni.

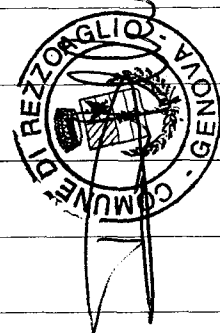
2. Lo scioglimento consensuale dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio comunale dei Comuni componenti con le modalità e le maggioranze previste dalla legge per le modifiche statutarie. Qualora lo scioglimento non sia consensuale, resta comunque ferma la possibilità del recesso unilaterale, secondo quanto previsto dall' art. 5 che segue.

3. Nella deliberazione di scioglimento devono essere indicati la data di decorrenza dello scioglimento stesso (che deve in ogni caso coincidere con il 1 gennaio dell'esercizio finanziario successivo) e il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.

4. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; le giunte comunali provvedono ad approvare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

5. Tutte le funzioni e i servizi svolti in forma associata tornano ad essere esercitati dai singoli Comuni, che devono comunque garantire la continuità amministrativa.

Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo IV - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il comune che lo vede inserito nella propria dotazione organica. Relativamente all'eventuale personale dipendente dell'Unione, in sede di sciogli-



SEGRETARIO COMUNALE



mento i Comuni ne definiscono d'intesa tra loro la destinazione e le modalità di gestione.

6. Le controversie eventualmente insorte in relazione all'interpretazione e applicazione del presente articolo saranno decise da una commissione composta dai Sindaci dei Comuni interessati e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente del Tribunale di Genova.

Art. 5

Recesso

1. Ogni Comune ha facoltà di recedere dall'Unione, con provvedimento consiliare adottato secondo le procedure e maggioranze richieste per le modifiche statutarie, solo dopo che siano trascorsi cinque anni dall'avvenuta costituzione. Il recesso deve essere in ogni caso deliberato entro il 30 giugno e produrrà effetto a partire dal primo gennaio dell'esercizio finanziario successivo. L'anno del recesso non può coincidere con quello di scadenza del mandato amministrativo.

2. Il recesso non deve recare nocimento all'Unione: a tal fine gli oneri pluriennali in corso sia per la parte corrente sia per la parte in conto capitale continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 6

Organi dell'Unione

1. Sono organi dell'Unione:



IL SEGRETARIO COMUNALE

Aut. d. Lello



- Il Consiglio;

- la Giunta;

- il Presidente.

2. La composizione degli organi dell'Unione tende, per quanto possibile, ad assicurare la parità di genere. Gli organi dell'Unione non comportano nuovi o maggiori oneri per l'Unione o per i Comuni aderenti. Ai loro componenti non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese purché adeguatamente documentate e comunque secondo le regole ed i principi inerenti al rimborso delle spese degli amministratori locali.

Art. 7

Composizione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio è composto dai Sindaci e da 3 consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti. Due consiglieri (1 per ogni Comune) dovranno rappresentare la minoranza consiliare. L'elezione dei componenti del Consiglio dell'Unione deve avvenire entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, ad opera dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, in modo disgiunto, con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei componenti eletti rappresenti la minoranza consiliare ed i restanti la maggioranza consiliare.



IL SEGRETARIO COMUNALE



In sede di elezioni, in caso di eventuale parità di voti viene eletto il consigliere più anziano.

3. La prima seduta del Consiglio viene convocata e presieduta dal Sindaco che ha ricoperto tale carica per il maggior numero di anni, entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine dei componenti, effettuate a norma del precedente comma 2 del presente articolo. La convocazione deve essere notificata con un preavviso di almeno 5 giorni.

4. Nelle more dell'elezione del Presidente, il Sindaco di cui al comma che precede ha la legale rappresentanza dell'Ente, anche per i primi adempimenti operativi dell'Unione.

5. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella seduta di insediamento, mediante apposita deliberazione da assumere all'inizio della seduta, alla convalida dei consiglieri eletti, con le modalità previste dal D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Provvede altresì, nella medesima seduta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, all'elezione del Presidente dell'Unione, nell'ambito dei Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

6. Il Consiglio dell'Unione viene ad essere composto dai nuovi rappresentanti ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale in uno dei Comuni associati; qualora si proceda ad elezioni amministrative in più della metà dei Comuni partecipanti, il Consiglio dell'Unione viene rinnovato nella sua interezza.

7. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede



SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature: Alberto Collo



alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8. Le dimissioni da membro del Consiglio dell'Unione sono irrevocabili.

Art. 8

Competenze del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio è competente all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del TUEL prevede per i Consigli Comunali. Il Consiglio esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici.

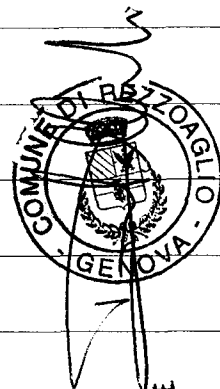
2. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al Consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.

3. Il Consiglio è convocato:

- a. su iniziativa del Presidente;
- b. su richiesta scritta di almeno un terzo dei membri;
- c. su richiesta della Giunta

4. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

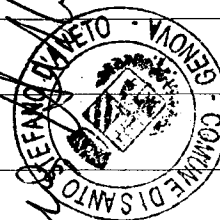
5. Il Consiglio di norma si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione del conto consuntivo.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Collo

Manfredi



6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivano diversamente in relazione a particolari materie.

7. Il Consiglio dell'Unione adotta entro 60 giorni dal suo insediamento un Regolamento per disciplinare le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni, nonché in generale il proprio funzionamento, fermi restando i principi fissati dalle disposizioni di legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Art. 9

Decadenza e sostituzione dei Consiglieri

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni e con il cessare, per qualsiasi motivo, dal mandato loro conferito dal Consiglio comunale del Comune di appartenenza, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere di cause di incompatibilità.

2. Sono altresì dichiarati decaduti i membri del Consiglio che non intervengano a due sedute consecutive senza giustificato motivo.

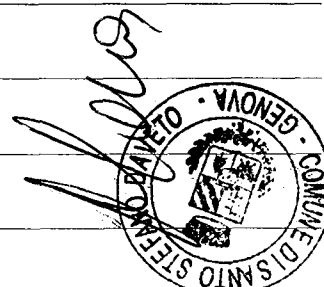
3. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal Testo Unico n. 267/2000 e ss.mm.ii.

4. La decadenza è promossa d'ufficio od anche su istanza di un elettore dei Comuni facenti parte dell'Unione. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notificazione della relativa proposta. Entro la data in cui è fissata la decisione sulla decadenza e nel corso della relativa seduta



IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature: Aurelio Celso



del Consiglio il membro interessato può presentare e far valere le eventuali giustificazioni.

5. Sull'istanza e sulle eventuali giustificazioni si pronuncia il Consiglio in seduta pubblica. La proposta è approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei membri assegnati.

6. A cura del Presidente la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Comune che ha deliberato la nomina affinché il rispettivo Consiglio provveda alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 10

Composizione e competenza della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo di governo dell'Unione. E' composta dal Presidente, eletto tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione, e da 3 componenti scelti all'interno degli organi esecutivi dei Comuni partecipanti all'Unione: 1 componente dello stesso Comune di appartenenza del Presidente, 2 componenti dell'altro Comune. La designazione avviene ad opera del Presidente ed è soggetta all'approvazione del Consiglio con maggioranza ordinaria.

2. Il Sindaco che non ricopre la carica di Presidente è membro di diritto della Giunta e ricopre la carica di Vice – Presidente, sostituendo il Presidente in caso di assenza e/o di impedimento temporaneo.

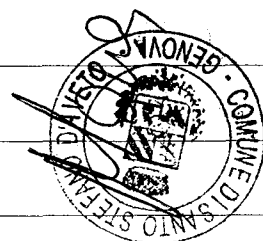
3. Solo in caso di grave impedimento i componenti della Giunta possono temporaneamente nominare un proprio delegato.

4. Il Presidente può delegare agli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla



IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Collo



Giunta e da esso medesimo e vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione. Le suddette deleghe possono essere revocate.

5. Il Presidente può revocare un Assessore, con le procedure previste per la revoca dei componenti delle Giunte Comunali.

6. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12 comma 3, la cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina la decadenza della Giunta. Sino all'elezione del nuovo Presidente, la Giunta rimane in carica e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere dell'Unione più anziano d'età.

7. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

8. La Giunta dell'Unione compie atti di amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dallo statuto, al Consiglio o al Presidente o al Segretario o ai dipendenti con funzioni dirigenziali.

9. La Giunta dell'Unione elabora, definisce ed attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche di intervento; svolge inoltre attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio.

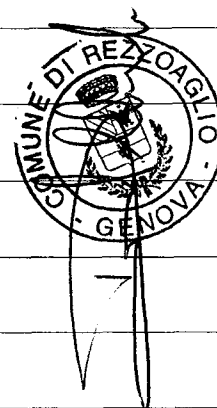
Art. 11

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Unione

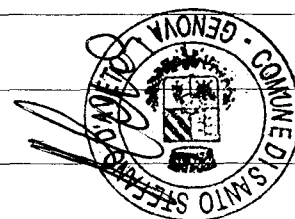
2. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, ogniqualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti in carica.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Andréa Colli



4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 12

Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni aderenti. Qualora nella prima votazione per l'elezione del Presidente si verifichi una parità di voti tra i candidati, si darà corso ad un'ulteriore votazione e risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti. Nel caso non fosse possibile giungere all'individuazione del Presidente, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalla precedente, entro i successivi tre giorni. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

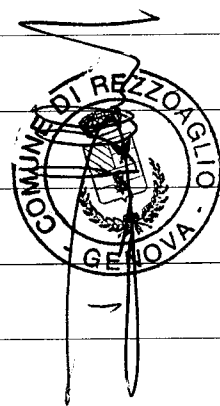
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado del Presidente.

3. Il Presidente resta in carica per un periodo di un anno e non può essere riconfermato per il mandato successivo, applicandosi il principio dell'alternanza; il Presidente e gli Assessori durano in carica sino alla nomina dei nuovi organi (Presidente e Giunta).

Art. 13

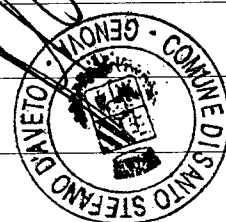
Competenze del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale dell'Ente e interpreta ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi dell'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.



A. SEGRETARIO COMUNALE

Autenticità



2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività della Giunta e delle strutture gestionali esecutive; impartisce direttive al Segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.

3. Il Presidente è competente, d'intesa con la Giunta, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari di servizio e di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

Art. 14

Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta

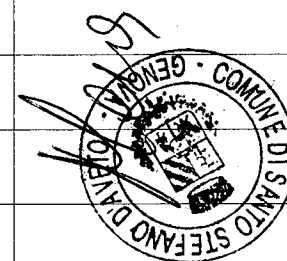
1. Le dimissioni presentate contemporaneamente dalla maggioranza degli Assessori comportano la decadenza dell'intera Giunta e del Presidente.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio assegnati..

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei membri del Consiglio assegnati, senza computare fra questi il Presidente, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta; deve contenere inoltre il nominativo del nuovo candidato Presidente e dei nuovi Assessori proposti. L'elezione del Presidente e la designazione della Giunta avvengono con le modalità previste dallo Statuto.



IL SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]



4. La mozione è messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione.

5. La perdita della carica di Sindaco comporta l'automatica decadenza dalla carica di Presidente.

Art. 15

Ineleggibilità e incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione

1. Nei casi in cui si verificano cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 (TUEL) e ss.mm.ii

Art. 16

Permessi

Al Presidente, agli Assessori ed ai membri del Consiglio per quanto attiene i permessi spettanti si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 comma 3 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Art. 17

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza dei componenti il Consiglio, siano essi previsti dalle leggi siano resi necessari per l'esercizio delle funzioni.

2. Nella redazione dei regolamenti l'Unione persegue il principio della massima uniformità possibile delle norme con quelle contenute nei corrispondenti regolamenti comunali.



SEGRETERIA COMUNALE

Handwritten signature: Antonietta Celis

Handwritten signature: Piero



3. I Regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on-line dei siti dei Comuni aderenti, nonché del sito istituzionale dell'Ente non appena finalizzato.

Art. 18

Controllo sugli atti dell'Unione

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

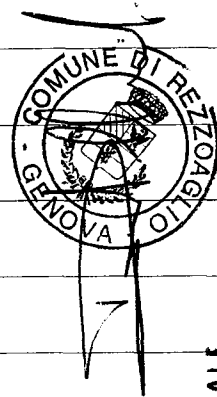
Art. 19

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi.

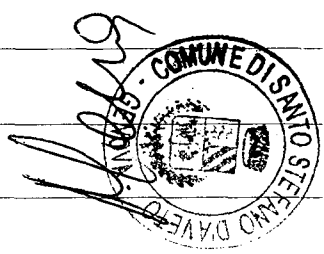
2. A tal fine può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità e trasparenza degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.



1. SEGRETERIA COMUNALE

Autore



4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

Art. 20

Consultazioni

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di rilevante interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, si dovrà tenere conto in sede deliberante

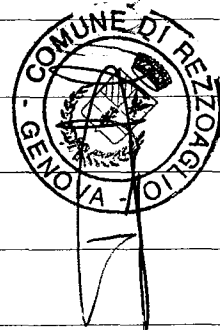
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, la Città Metropolitana, la Regione, Enti, Organizzazioni sindacali, altre associazioni, esperti.

3. I Comuni sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e di programmi

4. Gli Enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli stessi organi dell'Unione.

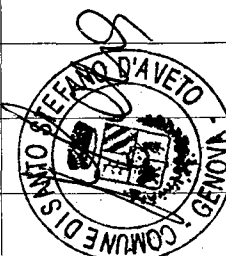
Art. 21

Istanze, osservazioni, proposte



Alonietta Cello

IL SEGRETARIO COMUNALE



1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione, le associazioni, le organizzazioni sindacali possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

Art. 22

Referendum consultivo

1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadano sotto la potestà decisionale dell'Unione e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.

2. E' consentito indire referendum abrogativi per deliberare l'abrogazione totale o parziale di norme regolamentari emanate dall'Unione o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

3. Il referendum è indetto su richiesta:

a) del Consiglio dell'Unione, approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;

b) di un numero di cittadini dei Comuni aderenti pari almeno al 20 per cento degli aventi diritto al voto, calcolati al 31 dicembre dell'anno precedente.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature: Humberto



4. Non possono essere sottoposti a referendum:

- questioni inerenti imposte, tasse e tariffe;
- qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri Enti;
- questioni inerenti il personale dipendente;
- i diritti di minoranze etniche, religiose o diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- questioni inerenti ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- il bilancio preventivo e consuntivo;
- i piani urbanistici;
- lo Statuto

5. Tutte le modalità attinenti allo svolgimento dei referendum saranno contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione.

Titolo IV

UFFICI E PERSONALE

Art. 23

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione può disporre di uffici propri od avvalersi di quelli dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina con appositi atti regolamentari l'organizzazione degli uffici e dei servizi.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Handwritten signature: Gianluca Cella



3. Il regolamento definisce in particolare criteri idonei a disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni affidate ai dipendenti che, restando alle dipendenze dei Comuni, prestano servizio totale o parziale per l'Unione, nonché delle attività degli uffici e servizi di ciascun comune, o loro mezzi, di cui l'Unione si avvale a fini propri.

4. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa e l'attività del personale sono l'autonomia operativa, la funzionalità, la flessibilità, l'economicità di gestione, secondo i principi della professionalità e della responsabilizzazione dei dipendenti.

5. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'Amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando la trasparenza e il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi e dell'organizzazione del lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi, secondo principi di interfunzionalità e lavoro in team.

Art. 24

Personale dell'Unione

1. L'Unione di norma non assume personale proprio e si avvale dell'opera, totale o parziale, del personale dipendente dai Comuni che ne fanno parte, eventualmente anche in regime di comando e/o distacco. Pertanto il personale, ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio associato di funzioni, resta



IL SEGRETARIO COMUNALE

Adesso è bello



inquadrate nella dotazione organica del Comune di appartenenza fino all'eventuale trasferimento alle dipendenze dell'Unione.

2. L'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

3. L'Unione riconosce determinante, per il razionale perseguimento degli obiettivi prefissati, il costante aggiornamento professionale dei propri dipendenti e, per questo, provvede alla formazione continua e alla valorizzazione delle proprie risorse umane, curando la progressiva informatizzazione della propria attività.

Art. 25

Stato giuridico e trattamento economico del personale

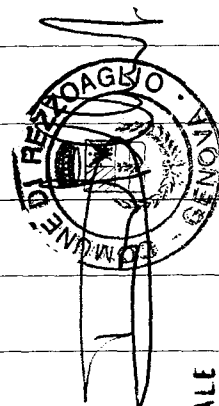
L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 26

Segretario dell'Unione

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione fra i Segretari in servizio presso un Comune facente parte dell'Unione.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti e sovran-



IL SEGRETARIO COMUNALE

Cella
ott. 1991
Auleri



tende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai Regolamenti e conferitagli dal Presidente.

4. Qualora lo stesso Segretario ricopra l'incarico in entrambi i Comuni, a lui è demandato l'espletamento dei primissimi adempimenti organizzativi ed operativi per il funzionamento dell'Unione.

5. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la figura del Vice Segretario.

Titolo V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 27

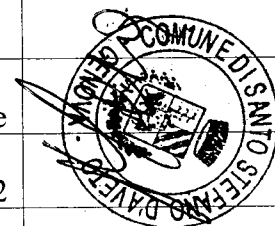
Ordinamento e risorse finanziarie

- 1. La disciplina dell'ordinamento finanziario è riservata alla legge.
- 2. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi in relazione ai servizi dalla stessa gestiti, come disposto dall'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Autenticata



4. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 2, attraverso:

- ☐ trasferimenti operati dai Comuni aderenti;
- ☐ contributi erogati dallo Stato;
- ☐ contributi erogati dalla Regione;
- ☐ contributi erogati dall'Unione Europea ed altri enti e/o organismi
- ☐ risorse per investimenti;
- ☐ altre entrate.

Art. 28

Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Le spese annuali di gestione corrente dell'Unione devono essere coperte da entrate proprie.

I Comuni aderenti all'Unione assicurano comunque il pareggio finanziario dell'ente.

Art. 29

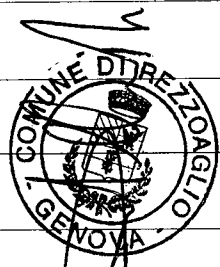
Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

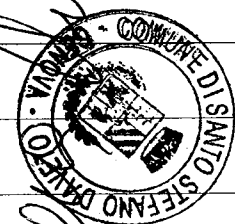
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

Art. 30

Bilancio



SEGRETARIO COMUNALE



1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre

3. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;

- il bilancio pluriennale;

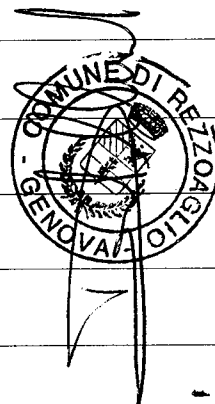
- tutti i documenti indicati dall'art. 172 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e quelli previsti dalle norme legislative vigenti.

5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 31

Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di Amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il con-



IL SEGRETARIO COMUNALE

Autenticità Collo



to del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute nel titolo VI del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, entro il termine fissato dalla legge.

3. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 32

Controllo interno

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile e amministrativa del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario e/o della figura prevista dal Regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi; il tutto come previsto dal TUEL e dal Regolamento di contabilità.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario.



117
SEGRETARIO COMUNALE



Art. 33

Revisione economico-finanziaria

Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria, ai sensi di legge, all'Organo di Revisione iscritto nel registro dei revisori contabili, che, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 34

Controllo di gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. Il controllo di gestione si attua in tre fasi:

- la predisposizione degli obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio;

- la rilevazione dei dati relativi al conto economico;

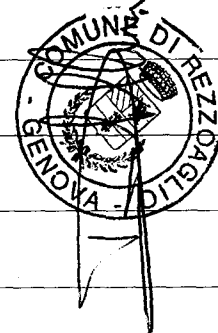
- la valutazione dell'attività svolta dall'Unione.

3. La valutazione dell'attività si costruisce sulla base di misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- lo stato di attuazione dei programmi;

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;



Autonista
L. SEGRETARIO COMUNALE
[Signature]



☐ l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra ciò che è stato progettato e ciò che è stato realizzato, con l'evidenza delle relative motivazioni e responsabilità.

Art. 35

Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

3. L'affidamento del servizio di Tesoreria avviene secondo le disposizioni contenute nel titolo V del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Art. 36

Economato

Il regolamento di contabilità può prevedere l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare, come previsto dall'art.153, comma 7, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 37



Handwritten signature

SEGRETERIA COMUNALE



Attività contrattuale

1. Il Regolamento disciplina l'affidamento di servizi, lavori e forniture in conformità ai principi e alle disposizioni della normativa di settore applicabile agli enti locali.

2. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Unione può stipulare convenzioni, accordi ed ogni altro negozio di diritto privato.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito istituzionale dei singoli Comuni aderenti. Il termine suddetto decorre dall'inizio della pubblicazione dello Statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria.

2. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione e, più in generale, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, da applicarsi anche in via analogica ed a cui l'Unione intende comunque conformarsi.



SEGRETERIA COMUNALE



3. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, è affisso all'albo pretorio dei Comuni dell'Unione e sarà inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Caro Sindaco
Stefano
Michela
SEGRETARIO COMUNALE
COMUNE DI PETROZAGLIO - GENOVA
COMUNE DI STEFANO - GENOVA